

N. _____ Reg. Sent.

N. 10358/07 R.G.A.

N. 3413/05 R.G.N.R.

Data udienza ~~15/01/2010~~ ^{23/04/2010}

Data dep. sent. 22 LUG

Data red. scheda _____

IMPUTATO : MANCINI ROBERTO

**CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE**

S E N T E N Z A
(art. 605 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Torino - Terza Sezione Penale - composta da:

- 1) Dr. Gustavo WITZEL Presidente *el.*
- 2) Dr. Luca FOGGI Consigliere
- 3) Dr. Fernando CERVELLI Consigliere

alla pubblica udienza del 23/4/2010 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

_____ → *1/1*
1/1 1

1. MANCINI ROBERTO

NATO AD AOSTA IL 27/06/1946

RESIDENTE IN AOSTA IN VIA MARCHE' VAUDAN N. 13

DOMICILIO DICHIARATO AI SENSI DELL'ART. 161 C.P.P.

DIFESO DALL'AVVOCATO CATERINA MALAVENDA DI MILANO

IN PRIMO GRADO IMPUTATO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTT. 81 CPV. C.P., 595 COMMA 3 C.P. perchè con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso con gli articoli pubblicati sul sito web www.ilbolscevicostanco.com con il nickname di "generale Zuckov" e di "anonymous" ledeva l'onore di Porta Cristina, Mercanti Luca, Minuzzo Pier Maria e Camilli Marco. In particolare scrivendo un articolo dal titolo "Velina Rosa numero 5", ove scriveva "in proposito bisogna essere chiari: Luca Mercanti non ha mai brillato nè per spirito di solidarietà con i colleghi nè per vocazione democratico sindacale ... ma di un moderatissimo collega, che subito ha capito che per far carriera nel giornalismo bisogna saper abbozzare e tacere a ogni porcata ... Non si è mai dannato l'anima per la categoria nè per i colleghi, non lo brucia nessun sacro fuoco per la difesa dei diritti dei giornalisti, si è candidato alle elezioni dell'ordine dei giornalisti unicamente per salvare il suo sedere ... Certo se persino per una Dorotea così, dallo stomaco di struzzo ..." ledeva la reputazione di Luca Mercanti, nonchè quella di Cristina Porta, scrivendo sempre nello stesso articolo "così la povera Porta, terrorizzata e minacciata fisicamente, si è data alla fuga piangente dai locali moda di Gressan. La poverina eccepiva sul fatto che il copione della cerimonia, le affidasse la parte della fetta di limone da strizzare ... Che farà Cristina Porta? La ragazza ha l'avvocato facile: due anni orsono quando l'ordine, durante la revisione dell'Albo Regionale, la cassò dagli elenchi per palese attività immediatamente ricorse ad un legale, riuscendo grazie ad un cavillo formale ad essere reintegrata", nonchè nell'articolo pubblicato il 12 giugno 2005 ledeva l'onore di Pier Maria Minuzzo scrivendo "... E' vero che dopo 5 anni dalla sentenza dell'ordine valdostano, che aveva radiato Pier Maria Minuzzo dall'Albo dei professionisti, il suo ricorso al Consiglio Nazionale sospensivo della pena è ancora in altissimo mare?... E' vero che per salvare



2

Minuzzino il Consiglio Nazionale vuol perdere altro tempo, così nessuno dopo 5 anni si ricorderà più niente? E' vero che i due Consiglieri Nazionali dell'ordine, Berard e Bertello, si interessano della questione Minuzzino remando contro, ossia si prodigano per sputtanare il Consiglio Regionale precedente, facendo annullare la sentenza di radiazione? ... E' vero che per salvare Minuzzino il suo potentissimo papà e mentore, Pierre Minuzzeau, ha avviato una raccolta di firme presso la Sezione di St. Martin del Mouvement, in cui ha militato dal 1986 al 1998 (il 1999 non è sicuro)? ... Che la Presidente Zublena ha proclamato vincitore lo slogan federalista "renderne impunito uno per diseducarne cento?" E' vero che l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, per i begli occhi di sminuzzino ha già fatto una figura di merda galattica nel 1999, quando la sua decisione, favorevole al rampollo di Pierre Minuzzeau, è stata impugnata dalla Procura Generale di Torino, caso quasi unico in Itali? E' vero che il Minuzzino attualmente è addetto stampa del gruppo consiliare Uv in regione?", nonché ledeva la reputazione di Camilli Marco scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous "Marco Cavilli abita a Sarre da alcuni anni ma è romano. A Roma ha vissuto una promettente carriera nella fila della Dc fino a quando, a corto di soldi, non ha pensato bene di compiere una rapina a mano armata in banca che gli è costata quattro anni di galera! In Valle è stato implicato in alcune indagini di Polizia e attualmente è indagato dalla Polizia Postale per plagio. Serve altro?, e ancora il 9 ottobre 2005 "non si tratta di speciali, ma di veri e propri pompini ... il palinsesto potrebe essere così formulato: giorni pari bocchini a Caveri. Giorni dispari pompini al Senatore Rollandin. E il week end? Rigatoni bolognesi a Dino Vierin! Mi sembra un programma pluralista, democratico, antifascista, con venature progressiste. Questo cavilli mi sembra maturo per iscriversi alla Lache Gauche. Suo papà non era iscritto al PCI di Sarre?".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo di pubblicità quale il sito web. In Aosta il 14 febbraio, il 12 giugno e il 9 ottobre 2005.

~~_____~~

922/67 3

APPELLANTE IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO

avverso la sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in data 26/05/2006 (R.G. n. 560/05 - R.G.N.R. n. 3413/05) che: visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARAVA

MANCINI ROBERTO colpevole dei reati a lui ascritti - unificati ex art. 81 c.p. e lo

CONDANNAVA

alla pena di € 3.000 di multa, oltre le spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNAVA

il medesimo al risarcimento dei danni tutti patiti dalle p.c., liquidati in € 2.000 per ciascuno.

PONEVA

a carico del medesimo le spese di costituzione e difesa delle p.c., liquidate in € 1.500 complessivi + I.V.A. e Cassa per ciascuna parte civile.

RIGETTAVA

le istanze di provvisoria.

PARTI CIVILI:

- **MERCANTI LUCA** nato a Genova il 14/10/1966 e residente ad Aosta Viale delle Betulle n. 74/D;

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO E DIFESO dall'Avvocato Corrado Bellora del Foro di Aosta con Studio in Aosta Via Porta Pretoria n. 19 - COSTITUZIONE: 26/5/2006

- **CAMILLI MARCO** nato a Roma il 25/5/1957 e residente in Sarre (Aosta) Fraz. Arensod n. 82;

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO E DIFESO dall'Avvocato Stefano Marchesini del Foro di Aosta con Studio in Aosta Via Lucat n. 2/A - COSTITUZIONE: 26/5/2006

- **MINUZZO PIER MARIA** nato ad Aosta l'11/11/1969 e residente in Aosta Via S. Orso n. 2;

ELETTIVAMENTE DOMICILIATA E DIFESA dall'Avvocato Alessandra Fanizzi del Foro di Aosta con Studio in Aosta Via Torino n. 7 - COSTITUZIONE: 26/5/2006

Luca 4

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO:

Imputato del reato continuato di cui in rubrica, MANCINI Roberto – contro il quale si costituivano parti civili MERCANTI Luca, CAMILLI Marco e MINUZZO Pier Maria - veniva giudicato dal Tribunale in composizione monocratica di Aosta, che con sentenza in data 26/5/2006 lo dichiarava colpevole dei reati a lui ascritti - unificati ex art. 81 cp - e lo condannava alla pena di €. 3000 di multa, oltre spese processuali, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, liquidati in €. 2000,00 per ciascuna, ed alla rifusione alle stesse delle spese di costituzione e difesa, liquidate in €. 1500,00 + IVA e CPA per ciascuna parte civile.

Il giudicante motivava nei sensi seguenti.

Due sono gli ordini di problemi che vanno risolti: a) se gli articoli diffamatori pubblicati sul blog "il bolscevico stanco.com" siano riconducibili all'attuale imputato (e, quindi, se l'attuale imputato si identifichi col Generale Zhukov e se questi fosse, in sostanza, il direttore del blog); b) se gli articoli siano diffamatori.

Gravi, precisi e concordanti indizi consentono, con certezza, di affermare che il Generale Zhukov, proprietario del sito "il bolscevico stanco" è Mancini Roberto. Infatti:

1) Come si legge nell'allegato 8/A fg 50 prodotto dal PM, tale "soldatino popov" scrive alcune righe al compagno generale. A queste risponde Roberto Mancini. Successivamente taluno si rivolge al compagno generale riprendendo il contenuto della risposta di Roberto Mancini e dicendo a Roberto Mancini: "proprio tu, generale, vai ad elemosinare...".

Si tratta di un indizio grave, in quanto consente di dedurre un'equivalenza generale Zhukov = Roberto Mancini, e preciso, derivando da due fonti diverse in modo univoco. Non è una prova, in quanto non vi è garanzia assoluta della rispondenza a realtà della firma Roberto Mancini e di quanto indicato da altra non controllabile fonte, sicché non consente di raggiungere da sé solo la certezza del fatto.

2) A casa di Roberto Mancini è stato trovato l'username e la password, nonché ogni istruzione per la gestione del sito (cfr. verbale di perquisizione e documenti sequestrati, all. 3-4 fg. 194 ss)

E' un indizio gravissimo e ben preciso, atteso che username e password sono privati del soggetto cui pertengono. Non si tratta di prova diretta poiché da ciò solo non è possibile dedurre la penale responsabilità per gli articoli diffamatori. Non è infatti impossibile che il foglio sia stato dimenticato da altri.

3) La password per l'accesso è "violaa". La figlia dell'imputato di chiama Viola (cfr. teste Champvillair).

E' un indizio grave, perché consente di dedurre che la password è

verosimilmente stata elaborata dall'imputato, e preciso, limitatamente alla sua portata, in quanto non contraddetto da altri elementi intrinseci allo stesso.

4) Sono stati rinvenuti appunti manoscritti per l'accesso al sito, riconducibili all'imputato.

Trattasi di un ulteriore indizio dell'interessamento personale ai modi di accesso e gestione del sito, indizio grave in quanto direttamente legato ai fatti criminosi *de quibus* e preciso in quanto in sé coerente.

5) Una serie di articoli (precisamente messaggio di Capodanno e Velina Rosa 5 e 6) sono stati creati subito prima sul computer dell'imputato e poi pubblicati sul blog *de quo*. La data era correttamente impostata sul computer del Mancini (cfr. teste Genito, risentito sul punto).

E' un indizio gravissimo in quanto pone un pesante elemento di collegamento tra l'articolo (quello che interessa è la Velina Rosa 5) e l'imputato, e preciso in quanto dotato di intrinseca coerenza logica.

6) Pur di contorno, è un elemento indiziario anche il fatto che si sia trovato presso il Mancini un libro dal quale era tratta una foto pubblicata sul sito.

Tali indizi sono concordanti e permettono di collegare con certezza le affermazioni diffamatorie in imputazione (contenute nella "Velina Rosa 5") al Mancini.

Ritenendo il contrario occorrerebbe immaginare che, per caso: taluno lasci a casa del Mancini password e username per l'accesso come Zhukov e la gestione del blog; la password coincida, con l'aggiunta di una "a" finale, col nome di battesimo della figlia dell'imputato (Viola - nome tutt'altro che comune); il Mancini preferisca subire personalmente le conseguenze penali delle condotte del generale Zhukov piuttosto che rivelare chi abbia lasciato tali documenti presso di lui; il Mancini abbia poi deciso di prendere appunti per l'accesso e la gestione del blog; tre articoli, tra cui quello che interessa, siano stati creati col computer del Mancini; un libro con una foto pubblicata sul blog fosse a casa del Mancini; soggetti diversi dal Mancini abbiano usato il suo nome in un'occasione sul blog per rispondere al "soldatino Popov" ed altri abbiano dato per scontata, senza ragione, l'identità Zhukov = Mancini.

A corollario si aggiunga che il Mancini esercita (o esercitava) la professione di giornalista, era stato Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine Valdostano, era alquanto apprezzato (cfr. le dichiarazioni di alcune delle stesse p.o.) per la sua vena ironica e, nella predetta qualità, era a conoscenza di procedimenti disciplinari a carico di colleghi per essersene occupato, tanto da detenere tutt'ora copie di atti in casa - atti sui quali sono basate le considerazioni assunte diffamatorie a carico del Minuzzo e della Porta.

Da questo corposissimo coacervo di elementi deve necessariamente concludersi che: a) il generale Zhukov si chiama, all'anagrafe, Roberto Mancini; b) questi gestiva il blog *de quo*, tanto che tra le istruzioni da lui detenute vi è un foglio relativo alla cancellazione dei commenti; c) la Velina Rosa 5 è stata

scritta da Roberto Mancini.

Il contenuto pubblicato su internet e oggetto di contestazione ex art. 595 C.p. è pacifico. Esso risulta dalle produzioni del PM e dalle deposizioni delle parti civili.

E' da notare che la parte iniziale delle "osservazioni" sul Camilli è pubblicata sotto lo pseudonimo "Anonymous".

Al riguardo va rilevato che, essendo provato che il Mancini era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex art. 596 bis C.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. Colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare il gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi. La posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è - *mutatis mutandis* - identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596 bis cp.

Ciò premesso, per valutare se le affermazioni sul blog siano diffamatorie occorre riportarsi ai canoni giurisprudenziali costituiti da: - interesse pubblico alla conoscenza; - verità del fatto; - correttezza del linguaggio.

Il primo requisito è soddisfatto. Le persone offese sono tutte noti giornalisti dell'ambiente valdostano e il genere di considerazioni esposte (salvo quanto al Camilli, su cui si dirà) sono connesse coi modi di interpretare ed esercitare la professione giornalistica.

Quanto agli altri elementi, si rileva che:

Cristina Porta viene dipinta come una non giornalista, già "cassata" dall'albo per inattività (fatto vero, salva la riforma della decisione per mancanza di motivazione), che, minacciata da tale Maccari, si dà alla fuga piangente, affermandosi poi che la "ragazza" ha l'avvocato facile.

Trattasi di considerazioni espresse in termini non corretti (tra l'altro non pare vero che la "ragazza" abbia l'avvocato facile, visto che ha proposto sì querela, ma non si è costituita parte civile) ed inurbani, che dipingono una giornalista come una sorta di poveretta, professionalmente già oggetto di cancellazione e che reagisce alle difficoltà con la fuga e le lacrime.

La notizia, nella sostanza vera, è stata dunque esposta in termini non corretti e - dopo aver superflamente ricordato il passato provvedimento disciplinare - l'intero tono della notizia non è diretto ad informare, ma a dipingere la figura di una collega con le tinte della codardia e dell'ignavia.

1/1/12

Quanto a **Luca Mercanti** si afferma che si "è candidato all'ordine dei giornalisti per salvare il suo sedere", cosa risultata falsa: la non licenziabilità deriva da alcune cariche sindacali e non dal far parte dell'ordine dei giornalisti (teste Mercanti, non smentito da alcuno); lo si è poi dipinto come un Don Abbondio carrierista (ha subito capito che per far carriera bisogna saper abbozzare e tacere ad ogni porcata) e lo si è definito Doroteo dallo stomaco di struzzo.

Orbene, l'autore dell'articolo trasmette chiaramente, e con termini anche piuttosto volgari, messaggi in parte falsi (circa le motivazioni della candidatura), in parte diretti non ad informare ma a dipingere il Mercanti come persona che ingoia ogni cosa pur di far carriera, complice di porcate e pronta ad ogni sottomissione.

Si integra, dunque, il reato de quo, tra l'altro non essendo nemmeno rispondente a realtà l'unico fatto specifico riferito.

Quanto a **Minuzzo Pier Maria**, l'imputato ha usato le conoscenze personali che gli derivavano dalla posizione di (allora) vicepresidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e gli atti che (illegittimamente) aveva trattenuto a casa per redigere un articolo basato su fatti veri, ma addebitando alle ingerenze della p.c. e del di lui padre l'annullamento della precedente sentenza di radiazione a carico della p.c. con finalità di "sputtanare il Consiglio regionale precedente" e addebitando il tutto a manovre poco pulite nell'Union Valdotaïne.

Trattasi di considerazioni sulla cui verità nulla si sa ma che, comunque, sono espresse in termini scorretti, basati sul sospetto e sull'illazione.

Quanto a **Camilli Marco**, è vero che è stato condannato per rapina, se si vuole a mano armata, essendo egli in effetti "armato" di una siringa; ma la condanna è stata a 2 anni e 4 mesi di reclusione e non a "quattro anni di galera".

E' anche vero che lo stesso era indagato per "plagio" dalla Polizia Postale.

Tuttavia, al di là della parziale falsità di quanto scritto (qui sub "*anonymous*"), non vi è alcun interesse pubblico alla conoscenza di questi fatti che nulla hanno a che fare con l'attività di giornalista del Camilli. Non, in particolare, la rapina. Lo stesso "plagio" viene esposto in modo tale che, pur trattandosi di fatti connessi con l'attività di giornalista, nessuno lo comprende.

In questo caso, dunque, il Mancini ha esposto fatti in parte falsi, al solo scopo di screditare una persona nella sua dignità, dimenticando che alcuni fatti possono appartenere ad un brutto passato col quale oggi non potrebbe aversi più alcun rapporto.

In altre parti, sub *generale Zhukov*, si istituisce una significativa comparazione tra interviste a politici dell'Union Valdotaïne e "pompini", che verrebbero forniti, a giorni alterni, a Caveri e al senatore Rollandin. Nel week end il menu del Mancini prevede, invece, "rigatoni bolognesi" a Dino Vierin.

Anche se le interviste non sono fatte personalmente dal Camilli, è evidente che il triviale paragone sopra riportato pone in pessima luce la direzione della

rivista, sicché anche il Camilli è persona offesa dal reato. Se si voleva affermare che le interviste pubblicate dal Camilli sono compiacenti e si risolvono in propaganda politica favorevole agli intervistati si poteva (e si doveva) riferire la circostanza in termini quali quelli che precedono, o anche altri più ironici, ma non certo facendo riferimenti di discutibile gusto a rapporti sessuali di tipo orale, per di più espressi con linguaggio degno di un postribolo.

Anche in questo caso si ravvisano dunque gli estremi del contestato delitto.

Poiché le attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato, il quale deve mantenere una specifica condotta positiva per meritarsele (la incensuratezza è null'altro che un non demerito), non va applicato al Mancini l'art. 62 bis c.p., non risultando precisi elementi a suo favore.

Tenuto conto del carattere satirico della pubblicazione e del fondo di verità in linea generale ravvisabile in quanto esposto, va applicata la pena pecuniaria.

Ex art. 133 cp. è equa la pena di € 3.000 di multa (p.b. € 1000 per diffamazione del Camilli + € 800 per Mercanti + € 800 per Minuzzo + € 400 per Porta).

A favore delle p.c. è adeguato e rispondente a giustizia concedere un risarcimento del danno di € 2000,00 ciascuna, oltre spese legali liquidate in dispositivo; somme che l'imputato va dunque condannato a corrispondere.

Non sussistono i presupposti per concedere le richieste provvisionali né la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.

* * *

Proponeva appello il difensore dell'imputato chiedendo, in via gradata:

- 1) l'assoluzione dell'imputato con la formula che verrà ritenuta di giustizia;
- 2) la concessione delle attenuanti generiche;
- 3) la riduzione della pena inflitta;
- 4) la riduzione delle statuizioni civili.

I motivi a sostegno esposti erano, in sostanza, i seguenti.

I) L'imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto quantomeno ex art. 530 comma 2 c.p.p.

L'appellante esordiva con una lunga premessa, che può così riassumersi:

Sotto un primo profilo: la sentenza "patisce di un vizio di fondo e, per così dire, metagiuridico", da cui è derivata una censura di natura squisitamente etica, che prescinde dall'effettivo contenuto degli articoli incriminati e dalla loro eventuale rilevanza penale. Ciò emerge dall'uso di espressioni che manifestano il fastidio provato nel doversi occupare di alcuni termini e di alcune locuzioni, laddove, ad es., stigmatizza come non corretta l'espressione "la ragazza ha

l'avvocato facile", o, invece di qualificare semplicemente "incontinente" il termine "pompini", si spinge a definirlo "degnò di un postribolo", o, ancora, a proposito del "coacervo di elementi" ravvisati a carico dell'imputato, afferma non potersi credere che la loro esistenza e coerenza "possa essere dovuta a potenti forze esoteriche che perseguitano il Mancini", quando invece mai l'imputato aveva sostenuto o lasciato intendere di sentirsi un perseguitato, men che meno da "forze esoteriche". Ed incidentalmente l'appellante osserva che è forse nel fastidio che traspare dagli incisi su elencati che può rinvenirsi una delle ragioni, non espresse, del mancato riconoscimento, all'imputato incensurato, delle attenuanti generiche.

Sotto un profilo "metodologico": il dibattimento si è aperto alle ore 13.55 e si è concluso alle 17.20 senza soluzione di continuità; la sentenza è stata pronunciata "in presa diretta"; tale scelta, invero adottata anche per tutti gli altri processi di quel giorno, ha penalizzato l'imputato; il giudice, infatti, ammesse le prove, ha proceduto all'esame di testi e del consulente tecnico dell'imputato, ha dato la parola alle parti ed ha infine pronunciato il dispositivo senza aver avuto modo e tempo di esaminare la copiosa documentazione prodotta dalle parti e segnatamente dall'imputato.

Dopo tale premessa, l'appellante passava ad esporre motivi volti a confutare la sussistenza di prova certa che il "Generale Zhukov", proprietario del sito "il bolscevico stanco", sia Roberto Mancini. Sosteneva che:

L'unica prova idonea a suffragare l'assunto non è stata acquisita, poiché il P.M. non ha ritenuto di emettere, come richiesto dalla "Google Inc." California - U.S.A., a nome della quale è registrato il dominio *www.blogspot.com*, che ospita il sito *www.il bolscevico stanco.blogspotcom*, un decreto di acquisizione e di trasmetterlo alla competente autorità statunitense. Il solo soggetto che avrebbe potuto riferire il nome del titolare del sito non ha, perciò, mai risposto.

Tutti quelli elencati in sentenza sono, dunque, meri indizi, privi delle caratteristiche richieste dall'art. 192 c. 2 c.p.p.. Ed infatti:

1) il giudice richiama il contenuto dell'allegato 8/A foglio 50, in cui è contenuto un testo, inviato al blog dal "soldatino popov" e definito privo di interesse, che risulta, invece, di particolare rilevanza per escludere che Mancini sia il "Generale Zhukov".

Scrive il "soldatino popov" il 26.6.2005 alle ore 20:31: *"Tovarisch Generale, Sono un soldatino rosso che ha frequentato il corso di formazione politica dei D.S., organizzato da Sandri. Bella idea, peccato che mi sia ritrovato come insegnanti Caveri e Vièrin mentre Rollandin ci è stato risparmiato (...). Caveri ci ha ricordato che suo zio Severino è stato membro della "Jeune Vallée d'Aoste". Io in Storia sono piuttosto debole, ma secondo me c'è qualcosa che non funziona... siccome tu ed il tuo T34 siete custodi della memoria, hai voglia di dirmi qualche cosa?"*.

Segue un messaggio firmato "By Roberto Mancini", pervenuto al blog alle ore 22:35, nel quale il mittente non risponde alla "domanda storica" di "popov", ma si limita a chiedere informazioni sul corso, di cui il "soldatino popov" ha parlato nel suo messaggio: "*Caro soldatino Popov, hai ancora le dispense del corso o tuoi appunti o memoria fresca di quanto detto al corso? Ritieni che sarebbe simpatico e possibile vederli un giorno in rete queste dispense? A me interesserebbe molto*".

Se il giudice avesse esaminato anche l'allegato 8 avrebbe rilevato che il "soldatino popov" risponde al messaggio del "Generale Zuchov" del giorno prima ("*By Generale Zuchov, at 24 giugno 2005 12.34*" pag. 48 "*si consoli pensando ai soldatini rossi dei Ds valdostani, i cui generali sono al soldo (politico! Per carità....) dell'Uv da almeno 30 anni*" e che "Roberto Mancini" si inserisce, invece, nel dialogo fra i due, che prosegue anche dopo (cfr. "*By Generale Zuchov at 28 giugno 2005 23.46*" – pag. 53, allegato 8/B).

Nessun nesso, dunque, fra il destinatario della domanda di "popov" - il Generale Zhukov - ed il mittente della ulteriore richiesta "By Roberto Mancini".

Che poi "By J&B", il giorno dopo individui in "Roberto Mancini" il "compagno generale" è imputabile solo al fatto che, come emerso in dibattito e confermato dal doc. 8/B (pagg. 58 ss.), ad Aosta era "voce corrente" che il "Generale Zhukov" fosse Roberto Mancini. La circostanza è ammessa sia dal teste Genito ("*I querelanti.... avevano anche ipotizzato che questo fantomatico generale Zucov potesse essere il Signor Mancini perché già da tempo circolavano articoli a firma di questo Generale Zucov, possibilmente riportati al Signor Mancini....*" cfr. pag. 33-34 trascrizione) sia dal teste Porta (cfr. pag. 61 trascrizioni). Tale voce corrente può avere indotto anche "J&B", rimasto anonimo, ad identificare, a sua volta, Roberto Mancini, che firmava quel messaggio, con il Generale Zhukov.

Il primo elemento è, dunque, del tutto irrilevante.

2. A casa di Roberto Mancini è stato trovato un foglio dattiloscritto, contenente le istruzioni per visualizzare il blog, nonché quelle per cancellarne i contenuti, sul retro del quale, manoscritte, erano annotate la username e la password necessarie per accedere al blog.

Neppure la difesa ha ventilato la possibilità che il foglio fosse stato dimenticato da altri; ma nessuno potrebbe affermare che "username e password sono privati del soggetto cui pertengono". Lo confuta il consulente di parte, ma prima ancora la logica: al pari della casella di posta elettronica o del codice di accesso al bancomat e di qualunque altro dato informatico personale, username e password possono essere comunicati a terzi dal soggetto titolare ed i terzi possono poi avvalersene come se ne fossero i titolari.

Le annotazioni relative all'username ed alla password sono manoscritte insieme ad altre, sulla stessa pagina. La prima annotazione a penna in alto recita "per foto", seguono "username" "Generale Zhukov" e "password" "violaa".

Nello stesso foglio è manoscritta una frase che nulla ha a che vedere con il resto.

Si tratta di una circostanza di estremo rilievo, poiché dimostra che Roberto Mancini non è il "Generale Zhukov". Se lo fosse stato, non avrebbe avuto nessun motivo di scrivere rapidamente e sul retro di un foglio già usato, la username e la password di un blog di sua "pertinenza" e soprattutto una password che coincide con il nome di sua figlia ed una username che coincide con la "firma" del blog. La trascrizione di questi dati sul foglio, indipendentemente dall'autore materiale, può voler dire solo - è questa l'unica spiegazione logica - che qualcuno - il vero titolare del blog? - ha dettato a qualcun altro - Mancini? - che li ha annotati, la password e la username del blog. Il possessore dei due dati non è dunque colui che ha registrato il blog.

Altrettanto può dirsi per le istruzioni sul sito. Un soggetto che apre un sito e lo gestisce nel modo in cui il "Generale Zhukov" gestisce il suo, non ha bisogno di tenere presso di sé le istruzioni per l'uso, essendo logico ritenere che sia in grado di usare il blog con facilità; il loro possesso è, invece, giustificato per chi con il mezzo abbia scarsissima dimestichezza e debba incidentalmente accedervi per inserire o cancellare qualche dato, forse quelle stesse foto che pubblicizzano iniziative coordinate e presentate da Roberto Mancini, rinvenute sul blog (è forse questa la ragione per la quale la prima parola manoscritta sul foglio è "per foto"?).

Tale indizio non è dunque decisivo, anzi, se letto correttamente, è favorevole alla tesi della difesa.

3. Il fatto che la password sia "violaa" e che la figlia dell'imputato si chiami Viola, è un mero indizio del fatto che la password è stata creata da qualcuno che con quel termine - un nome proprio, ma anche di un fiore, di uno strumento musicale - ha un qualche rapporto.

4. Il giudice, a riprova della mancata analisi dei documenti acquisiti, individua quale indizio autonomo la presenza, presso l'appellante, di "appunti manoscritti" per l'accesso al sito. I soli appunti per l'accesso al sito, presenti in atti, sono dattiloscritti e sono già stati analizzati sub 2. L'indizio è dunque inesistente.

5. Il fatto che il testo del "messaggio di Capodanno" e quello delle "veline rosa" 5 e 6 siano stati rinvenuti nel computer dell'imputato e siano risultati "creati" su quel computer, in data antecedente alla loro postazione sul blog, è un dato temporale privo di rilevanza autonoma.

Come rilevato dal consulente tecnico di parte, un solo dato potrebbe in qualche modo attribuire a Roberto Mancini la responsabilità della pubblicazione sul blog di quei testi: quello della connessione ad internet del suo computer e di invio dei testi sul blog nell'istante stesso in cui gli articoli sono stati "postati".

Afferma il consulente: *"Io vedo un'unica strada per andare a capire chi ha fatto cosa e la strada è quella di individuare quali sono i due log di evento nel momento in cui il blog è stato creato, cioè una prima classe di log che sono gli accessi al nostro provider interno... nel momento in cui noi ci connettiamo viene*

registrato come attività da parte del mio computer. C'è una seconda classe di log... che ci dicono delle attività... sul server... questi due server ci danno la possibilità di rintracciare l'indirizzo IP che è univoco e che in quel momento era assegnato a quella persona che in quel momento... aveva dato vita al blog".

Ciò vuol dire che l'unico modo per risalire a chi ha immesso nel blog "velina rosa numero 5" sarebbe stata risalire all'indirizzo IP, individuando così l'istante di immissione ed il soggetto che ha immesso il servizio. Tale "istante" - una coincidenza temporale questa sì di estremo rilievo - avrebbe potuto essere certificato da Google, ma non è stato chiesto né acquisito. In sua assenza, non vi è alcuna certezza che il messaggio "velina rosa 5" sia stato redatto e soprattutto inviato al blog da Roberto Mancini, il quale potrebbe averlo ricevuto sul suo computer, in un momento precedente l'invio al blog, dal vero autore o da altri. L'indizio è privo di efficacia probante.

6. La circostanza che presso il Mancini sia stato sequestrato un libro contenente una delle foto pubblicate sul sito prova solo che Mancini aveva la disponibilità di quella foto, come delle mille altre contenute nei propri libri.

In conclusione, non è stata individuata alcuna prova positiva che, al di là di ogni ragionevole dubbio, identifichi in Roberto Mancini il titolare del blog e, dunque, l'autore ed il divulgatore degli "articoli" contestati.

Gli stessi operanti non hanno ritenuto di confermare tale "coincidenza" (cfr. pag. 20 e 31 della trascrizione).

II) L'imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto, quantomeno per gli articoli non firmati "generale zhukov" e segnatamente per quello inviato da "anonymous".

Il giudice ha condannato Roberto Mancini, quale presunto "titolare" del blog, anche per un intervento non firmato "Generale Zhukov" e, dunque, secondo le regole del blog indicate dal consulente di parte, non attribuibile al gestore.

L'intervento relativo ai precedenti di Camilli, firmato da "Anonymous", segue di circa mezz'ora il messaggio "By Generale Zhukov", relativo alle interviste su www.telealpi.it, oggetto anch'esso di imputazione.

Non potendo attribuire il primo all'imputato, il giudice sostiene che questi, soggetto nella cui disponibilità rientrerebbe la gestione del blog, debba risponderne ex art. 596 bis c.p., ma la non pertinenza della norma al caso *de quo* emerge evidente, leggendone il contenuto.

L'art. 596 bis c.p. è dettato per consentire al direttore ed al vice direttore responsabile, ove imputati a norma degli artt. 57 e 57 bis c.p. per omesso controllo, di avvalersi della prova liberatoria, nei casi previsti dall'art. 596 comma 3, c.p.. Entrambe le norme - artt. 596 e 596 bis c.p. - sono, peraltro, di fatto superate dall'applicazione, alle ipotesi di diffamazione e, dunque, di omesso controllo, del combinato disposto degli artt. 21 Cost. e 51 c.p., in forza del quale all'imputato è concessa sempre la prova liberatoria, per il

riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca.

Qualora il giudice avesse voluto assimilare il ruolo attribuito a Roberto Mancini a quello del direttore responsabile di una testata giornalistica, avrebbe quantomeno dovuto richiamare ed applicare le giuste norme, vale a dire l'art. 57 c.p. per la stampa periodica o l'art. 57 bis c.p. per la stampa non periodica.

Tuttavia, il diritto penale non è suscettibile di estensione analogica e, dunque, tali norme possano essere applicate solo ai soggetti che rivestono la qualifica in esse richiamata. Il gestore di un blog non rientra in alcuna di tali categorie.

La responsabilità penale per omesso controllo discende esclusivamente dal ruolo svolto ed è giuridicamente insostenibile che possa essere attribuita, per il contenuto di un blog, al soggetto che asseritamente lo gestisce. E', quindi, infondato l'assunto secondo il quale "la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è -mutatis mutandis- identica".

E lo è altrettanto, ove da esso si facciano derivare le ritenute conseguenze giuridiche, quello secondo cui "il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile ha il dovere di eliminare quelli offensivi": la violazione di tale asserito dovere potrebbe, al più, generare danni risarcibili in sede civile, ma giammai responsabilità penale, come pretende il giudice, secondo cui, in caso di mancata eliminazione dei testi offensivi, vi sarebbe responsabilità ex art.596 bis, sulla cui inapplicabilità al caso in esame si è già detto.

Dunque, nessuna responsabilità penale può incombere in capo al gestore di un blog, per quanto venga "postato" da altri. Anche ove il Mancini fosse il gestore del blog, non risponde per omesso controllo sul contenuto degli interventi postati "By Anonymous".

III) L'imputato doveva essere assolto perché il fatto non costituisce reato, quantomeno ex art. 530 c. 3 c.p.p., in relazione alla causa di giustificazione di cui agli artt. 21 Cost. e 51 e/o 59 c.p., per aver agito nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica e segnatamente di satira, quantomeno sotto il profilo putativo.

Per valutare se le affermazioni sul blog, pure ove diffamatorie, siano scriminate, occorre riportarsi ai canoni giurisprudenziali dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, della loro verità e della correttezza espositiva.

Il primo requisito, secondo il giudice, sarebbe soddisfatto, ad eccezione che per il messaggio "By Anonymous", di cui si è detto nel precedente motivo.

Il secondo sarebbe soddisfatto, ad eccezione che per il messaggio sul Mercanti, limitatamente alle ragioni per le quali egli si sarebbe candidato all'Ordine dei Giornalisti e per il messaggio relativo alla condanna comminata al Camilli, 2 anni e 4 mesi e non 4 anni di reclusione (messaggio, come detto, però, non imputabile al titolare del blog).

Risulterebbe più volte superato, dunque, solo il limite della continenza, secondo la valutazione del tutto apodittica operata dal giudice.

Prima di esaminare i singoli messaggi, in relazione a tale ultimo limite, occorre sottolineare un dato generale relativo alla natura del blog e dei suoi contenuti. L'idea di fondo è di dare voce a un vecchio generale russo che esamina la realtà locale con l'occhio disincantato del reduce comunista. Il linguaggio adoperato per farlo parlare, dunque, è pacificamente riconducibile nell'ambito della satira politica in senso lato, non potendosi ritenere che al fruitore medio del prodotto tale aspetto possa essere sfuggito. Valutarlo, dunque, con il metro d'un aulico linguaggio o con il metro della mera critica viola i criteri della logica e della ragionevolezza. Applicando, invece, il più ampio e tollerante criterio utilizzato per valutare la legittimità del linguaggio satirico, la condotta dell'ignoto autore deve ritenersi scriminata.

1) Velina rosa numero 5. Posizione Cristina Porta.

Il titolo è sintomatico "Mobbing violento verso la giornalista Cristina Porta?".

Nel testo si parte con un fatto non contestato: la Porta aveva pubblicato un articolo in cui ricordava come il suo editore Maccari avesse patteggiato una condanna per corruzione e truffa aggravata. L'esemplare svolgimento della sua attività professionale era costata alla giornalista una sfuriata del Maccari, che la aveva minacciata anche fisicamente, fino a costringerla a fuggire piangendo: una "aggressione fisica... verso una giornalista e per di più donna", conclude Zhukov.

Leggendo il messaggio con obiettività chiunque comprende come la Porta non sia affatto stata descritta in modo inurbano e come "una sorta di poveretta, che reagisce alle difficoltà con la fuga e le lacrime"; bensì come una professionista, aggredita dal "padrone delle ferriere", per aver fatto con coraggio il suo lavoro. Nessuna codardia o ignavia le viene attribuita, anzi il messaggio è esattamente di segno opposto e la Porta viene, perciò, presentata come la vittima di una aggressione ingiusta e talmente sproporzionata da avere suscitato la reazione di Luca Mercanti.

Si chiede Zhukov quali iniziative assumerà la Porta che "ha l'avvocato facile", come avrebbe dimostrato in passato ottenendo, tramite il suo legale, la reiscrizione all'Albo dei giornalisti, grazie ad un cavillo formale. E formula tre ipotesi alternative: la denuncia penale, il ricorso all'Ordine o nulla, guadagnandosi così la riconoscenza del Maccari.

I fatti sottesi alle opinioni sono veri e sono stati documentati: - nel 2003 la Porta fu cancellata dall'Albo dei giornalisti per inattività; - la motivazione per errore non le fu notificata (cfr. teste Beatrice Mosca); - il ricorso, proposto dal legale, fu accolto dal Consiglio Nazionale per difetto di motivazione del provvedimento; - si tratta di mero vizio formale, come sostenuto da Zhukov; - la Porta fu aggredita dal Maccari; - i testimoni non le mancavano (cfr. testi dedotti dall'imputato); - delle tre opzioni ipotizzate da Zhukov, la Porta ha attivato la

seconda, denunciando Maccari all'Ordine dei giornalisti (cfr. deposizioni Porta e Mercanti).

L'espressione "ha l'avvocato facile" sembra aver colpito il giudice, al punto da indurlo a ritenerla "incontinente", ma sulla base di elementi successivi alla sua utilizzazione e, dunque, ignoti all'autore del messaggio. La proposizione della querela, che pure denota una certa propensione all'azione giudiziaria e la mancata, successiva costituzione di parte civile dimostrerebbero, secondo la sentenza, che l'opinione espressa da Zhukov, immune da epiteti offensivi e relativa ad una condotta costituzionalmente tutelata - l'esercizio del diritto di difesa -, è penalmente rilevante! Ciò perché la Porta ha rinunciato a costituirsi parte civile, evitando non già il giudizio ma solo il ricorso all'avvocato.

Il giudice tralascia, peraltro, di valutare che la Porta ha proposto querela, fatto diventare imputato Mancini e causato la sua condanna, solo perché si era sentita "un po' contrariata" (cfr. pag. 54 trascrizioni) il che, confermerebbe la facilità con la quale essa ricorre alla carta bollata.

Nessuna offesa, comunque, nei confronti di Cristina Porta, ma solo l'esposizione di fatti veri e valutazioni di interesse pubblico.

2) Velina rosa numero 5. La posizione di Luca Mercanti.

E' necessario contestualizzare le frasi, oggetto di querela, riportate peraltro in modo incompleto nel capo di imputazione.

Zhukov si mostra sorpreso dell'intervento di Luca Mercanti in difesa di Cristina Porta, così veemente da avergli a sua volta fatto rischiare lo scontro fisico con "il dr. Maccari". E per motivare la - a suo dire - "sensazionalità" della notizia, Zhukov esprime la sua opinione sull'immagine che Luca Mercanti avrebbe dato di sé, nel mondo giornalistico locale.

Si tratta, dunque, di critica non rivolta ad aspetti personali, ma professionali. In assenza di qualsivoglia precedente presa di posizione pubblica in difesa della categoria o di singoli colleghi, Zhukov delinea un profilo ironico di Mercanti, che è la sentenza ad assimilare a quello di un "Don Abbondio carrierista".

Nessuna delle locuzioni, manifestamente satiriche, inserite nel "profilo" per suffragarlo, è stata smentita dal querelante - anche il generico riferimento ad "una certa battaglia" combattuta insieme con gli altri redattori di cui pure ha parlato, per dimostrare il suo attivismo, è rimasto privo di precisazioni utili a verificarne la fondatezza (cfr. pag. 68 trascrizione) - che, per parte sua, ha attribuito all'imputato di avergli chiesto di rendere una testimonianza di comodo.

Dice il giudice che il "fatto specifico" esposto è falso. Non sarebbe vero che Mercanti si è candidato all'Ordine dei giornalisti per "salvare il suo sedere", in quanto far parte del Consiglio non esonererebbe dall'eventuale licenziamento. Ma, leggendo il messaggio nella sua interezza, si rileva che, secondo Zhukov, Mercanti avrebbe inteso "salvare il suo sedere" da Maccari, con il quale aveva avuto l'accesso diverbio e che stava per diventare anche il suo editore. Come il Mercanti ha riferito, la trattativa intercorsa fra Maccari ed il suo editore, per

l'acquisto della testata per la quale il querelante lavorava, era andata avanti per un lungo periodo. Proprio nel medesimo periodo Mercanti si era candidato quale consigliere dell'Ordine dei giornalisti, risultando poi eletto ed era esploso il diverbio con Maccari. Vi erano, dunque, serie ragioni per ritenere che quest'ultimo potesse in qualche modo "vendicarsi" del Mercanti, una volta divenuto il suo editore (cfr. pagg. 57 ss. trascrizioni). Come sottolineato dal Mercanti in udienza, il Maccari era anche giornalista. Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e dunque i singoli consiglieri hanno giurisdizione, in campo disciplinare e non, su tutti i giornalisti iscritti all'albo. Pur essendo dipendente di una testata, il consigliere dell'Ordine è il "giudice" del suo direttore e, se è un giornalista, anche del suo editore.

Nel caso del Mercanti, peraltro, l'ipotesi è diventata concreta. A seguito delle condanne penali riportate dal Maccari, all'epoca giornalista, il Consiglio dell'Ordine ne avrebbe disposto la radiazione: di quel Consiglio faceva parte Luca Mercanti.

Il potere che un consigliere dell'Ordine assume con la funzione può, in qualche modo, collocarlo, dunque, in una posizione di maggiore tranquillità, anche rispetto ad eventuali licenziamenti illegittimi ed ingiustificati, cioè "salvargli il sedere".

Quanto allo "stomaco di struzzo", riferimento di per sé non diffamatorio, esso è utilizzato al solo scopo di illustrare la "difficoltà" di digerire una condotta aggressiva quale quella tenuta dal Maccari. E appunto non avendola digerita, Mercanti aveva reagito.

Posto che l'unico fatto specifico riferito, nell'accezione che si è appena fornita, è vero, le espressioni utilizzate rientrano nel diritto di critica e di satira, non contenendo offese gratuite sotto il profilo personale.

3) Il messaggio 12 giugno 2005 e la posizione di Pier Maria Minuzzo.

Il presupposto da cui muove la sentenza è infondato: nessuno ha mai contestato a Roberto Mancini di aver trattenuto presso la sua abitazione atti illegittimamente sottratti al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, al solo scopo di redigere un articolo, che si basa peraltro su fatti veri. Presso l'abitazione dell'imputato, infatti, non è stato rinvenuto alcun atto originale, ma solo bozze di delibere, nonché copia di alcuni atti, il cui possesso è legittimo, posta la precedente attività di consigliere dell'Ordine e la totale assenza di obblighi di restituzione o di distruzione, venuta meno la carica. In ogni caso, l'eventuale possesso illegittimo di tali atti non esclude la applicazione dell'esimente della verità del fatto.

Il provvedimento trovato in bozza presso l'abitazione di Mancini, relativo alla radiazione dall'Ordine dei Giornalisti del querelante, risale al 2001. Si tratta della bozza sulla quale, per ammissione del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti dell'epoca sentito come teste, Mancini aveva lavorato per redigere la delibera sottoposta poi, previe le ulteriori modifiche, al Consiglio

dell'Ordine per l'approvazione definitiva. Sostenere che Mancini abbia trattenuto presso di sé un atto dal 2001 al 2005, al solo scopo di scrivere il messaggio *de quo*, è affermazione sulla quale pare superfluo soffermarsi.

I documenti prodotti provano, innanzitutto, la verità dei fatti esposti dal Generale Zhukov. E' vero infatti che:

- dopo 5 anni dalla sua radiazione, Pier Maria Minuzzo è ancora iscritto all'albo dei professionisti ed il suo ricorso al Consiglio Nazionale, sospensivo della pena, è ancora in alto mare (cfr. doc. 5 dell'imputato);

- la Commissione Ricorsi del Consiglio Nazionale è stata incaricata di svolgere un supplemento d'indagine, ad oltre otto anni dai fatti (doc. 5 cit.);

- il Procuratore Generale di Torino ha impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale che, annullando la sentenza del Consiglio Regionale, aveva deliberato l'iscrizione d'ufficio all'albo dei praticanti del Minuzzo, perché i documenti prodotti dall'interessato erano risultati falsi (doc. 2 dell'imputato);

- anche se Zhukov non lo scrive, essendo trascorsi oltre sette anni e mezzo dai fatti, l'azione disciplinare è oramai prescritta.

Il resto dell'intervento, per quel che riguarda il querelante, è pura manifestazione del diritto di critica.

Il messaggio contiene, inoltre, alcune espressioni che attengono a condotte, asseritamente tenute da terzi, il padre del querelante e l'Union Valdotaïne, che non se ne sono lamentati e che non possono, dunque, formare oggetto del presente giudizio. Non dovendosi dimenticare, però, che - sempre dai documenti in atti, ignorati dal giudice - risulta come proprio il padre del querelante, Piero Minuzzo, direttore responsabile di "News Letter", abbia sottoscritto quella dichiarazione 13/01/1998 di compiuta pratica che, secondo il P.G., avrebbe attestato circostanze false, utili per l'iscrizione d'ufficio all'albo del figlio. Aver indicato il padre del querelante quale soggetto "attivo" nella tutela della posizione professionale del figlio non sembra, dunque, fatto destituito di fondamento.

I fatti riferibili al Minuzzo sono veri, esposti con il linguaggio pertinente al tema, la condotta è dunque scriminata, perché non punibile, trattandosi di una legittima indignazione per fatti di interesse pubblico.

4) I messaggi relativi alla posizione di Marco Camilli.

E' pacifico che l'articolo a firma "By Anonymous" che riguarda Marco Camilli non sia stato redatto dal Generale Zhukov e, quindi, che la responsabilità per il suo contenuto non possa essere attribuita a Roberto Mancini.

E' però necessario contestualizzare l'intervento del "Generale Zhukov" ed individuare di cosa il querelante possa dolersi ed in che veste.

I fatti attribuiti al Camilli sono veri, con l'eccezione relativa alla quantificazione della condanna riportata, ma il giudice contesta l'interesse pubblico a conoscerli essendo, a suo dire, del tutto scollegati dall'attività di giornalista del Camilli. Anche qui emerge la scarsa attenzione del giudicante ai

fatti risultanti dagli atti: Camilli non è un giornalista e, dunque, i fatti che lo riguardano attengono al più alla sua attività imprenditoriale, quale titolare della società, cui è riconducibile il sito web che ha trasmesso le interviste, oggetto di critica.

Inoltre, i precedenti penali di un soggetto che svolge un'attività di pubblico interesse, quale è quella in parola, sono dati che certo possono interessare la pubblica opinione. I precedenti, così come elencati, sono veri.

In ogni caso, la ragione per la quale vengono diffusi fatti veri è del tutto irrilevante, oltre che smentita dal contenuto del blog.

Scorrendo la sequenza degli interventi ed il testo di ciascuno di essi, si nota subito che l'attenzione di Zhukov sul contenuto del sito è stata attirata da altri.

Il 9 ottobre 2005 ci sono alcuni interventi sugli "speciali" della web television www.telealpi.it con cui, in un primo momento, Zhukov non riesce a mettersi in contatto. Presane visione, espone la sua opinione, con forti accenti critici che stigmatizzano un certo modo di fare giornalismo, da parte di chi ha effettuato quelle interviste.

L'attacco è portato non nei confronti di chi affitta "*impianti di trasmissione ai potenti*" (Camilli) ma di chi - il giornalista - dovrebbe fare domande e mediare fra il politico e lo spettatore e dovrebbe, a rotazione, fare intervenire i politici di tutte le forze politiche e non sempre gli stessi. Non è, dunque, Camilli l'obiettivo delle critiche, né la sua web television, sicché lo stesso non è legittimato a dolersene.

Camilli non è "direttore di una rivista" - si tratta di un sito web - sicché è infondata l'affermazione del giudice che Camilli come direttore della rivista sarebbe "certamente persona offesa dal reato".

Le interviste sono andate in onda su un sito web - sicché è improprio anche parlare di una loro pubblicazione - gestito da una società riconducibile a Camilli che, però, non ha alcun titolo diretto per agire. Nessuna offesa personale è stata, infatti, portata nei suoi confronti. Gli unici a potersi dolere del termine utilizzato per definire le interviste, che rientra comunque nell'esercizio del diritto di satira, sono i giornalisti che le hanno realizzate e che nulla hanno ritenuto di fare a tutela della propria reputazione.

E' comunque troppo dura la riprovazione espressa in sentenza per l'uso del termine figurato "pompini", per indicare un eccesso di compiacenza nei confronti degli intervistati, di carattere evidentemente morale, che non si fonda su alcun elemento di giuridico apprezzabile e rimane anche essa una opinione.

Tutti i messaggi, oggetto di querela e del presente procedimento, rientrano, dunque, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica ed in particolare di satira, sotto i profili sia della continenza, sia dell'interesse pubblico a conoscerli, sia della verità dei pochi fatti in essi contenuti.

IV) All'imputato andavano riconosciute le attenuanti generiche.

Si può convenire che la loro concessione non sia un diritto dell'imputato ma, in assenza di qualsivoglia elemento negativo inerente la specifica condotta da questi tenuta, affermare che la incensuratezza è un mero accidente, cioè un non demerito e che manchino precisi elementi a suo favore, senza alcuna ulteriore specificazione, rende nullo il capo della sentenza per difetto di motivazione.

Poiché vi sono altri "non demeriti" altrettanto degni di nota - mancanza di pericolosità sociale, difetto di capacità a delinquere, condotta di vita positiva - e non vi sono elementi negativi, a meno di voler considerare tale l'uso di un "linguaggio da postribolo" o il silenzio serbato nel corso del dibattimento, le invocate attenuanti devono essere concesse, con conseguente riduzione della pena inflitta.

V) La pena irrogata e le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno appaiono eccessive e devono essere ridotte.

Il giudice ha comminato la sola pena pecuniaria, ma per un ammontare che, tenuto conto di quanto fin qui esposto, appare sproporzionato.

Altrettanto deve dirsi per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto della obiettiva tenuità delle offese arrecate e soprattutto in assenza di accertamento in ordine alla loro effettiva diffusione.

* * *

Alla pubblica udienza del 15/1/2010, svoltasi nella dichiarata contumacia dell'imputato, in presenza di sostituto delegato dal suo difensore, in presenza di sostituto delegato dal difensore della p.c. Mercanti, in presenza dei difensori delle pp.cc. Camilli e Minuzzo, oltre che del Procuratore Generale, su richiesta della difesa dell'imputato - nulla opponendo le altre parti - la Corte rinviava la causa al 23/4/2010, dichiarando sospeso fino a tale data il corso della prescrizione.

Nelle more perveniva un atto in data 1/3/2010 con il quale Mercanti Luca rimetteva la querela proposta contro Mancini Roberto e contestualmente quest'ultimo accettava la remissione.

Nell'odierna pubblica udienza, svoltasi in presenza dell'imputato, del suo difensore e dei difensori della parti civili Camilli e Minuzzo - nessuno, invece, essendo comparso per la p.c. Mercanti (al riguardo, si è dato atto dell'intervenuta ed accettata remissione della querela),

- il P.G. ha concluso: in parziale riforma, dichiarare non doversi procedere per remissione di querela per la parte concernente Mercanti Luca, con eliminazione della pena comminata di euro 800; confermare nel resto l'appellata sentenza, con condanna alla pena di euro 2200 di multa;

- il difensore della parte civile CAMILLI ha concluso come da allegato al verbale (conferma, vittoria di spese come da nota);

- il difensore della parte civile MINUZZO ha concluso come da allegato al verbale (conferma, vittoria di spese come da nota);
- la difesa dell'imputato ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame (salvo subordinata richiesta di improcedibilità per il fatto di cui alla rimessa querela).

LA CORTE OSSERVA:

I motivi d'appello volti ad escludere che Mancini Roberto sia il "*Gen. Zhukov*" che ha "postato" sul sito web in questione gli articoli oggetto d'imputazione (a parte quello "by anonymous") sono infondati o comunque inidonei ad inficiare le ragioni decisorie enunciate in sentenza; ragioni che - come sopra ricordate - questa Corte condivide ed alle quali rimanda aggiungendo quanto segue.

Le doglianze esposte nelle "premesse" dell'atto d'appello sono sostanzialmente irrilevanti, in quanto riguardano, da un lato, un vizio dichiaratamente "metagiuridico" e, da un altro lato, il "modo" di condurre il dibattimento e pervenire subito alla pronuncia. Tali doglianze, dunque, non valgono a dimostrare l'ingiustizia della decisione.

Parimenti irrilevante è l'osservazione che non è stato chiesto alla "Google Inc." California - U.S.A., il nome del titolare del sito *www.il bolscevico stanco.blogspot.com*. La mancata acquisizione di una prova, infatti, non può inficiare le deduzioni tratte da altri elementi in atti.

Ciò posto, si osserva che l'appellante svolge argomentazioni che, in sostanza, tendono ad escludere che le singole risultanze valutate in sentenza costituiscano prova della coincidenza Mancini - *Zhukov*. Ma è pacifico che, a differenza della prova, gli indizi - e tali il Tribunale li ha considerati - non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti. E tuttavia, a norma dell'art. 192, c. 2, c.p.p., quando siano "*gravi, precisi e concordanti*", da loro può essere desunta l'esistenza di un fatto. Nella specie, le censure mosse dall'appellante appaiono trascurare il fatto che gli indizi possono e debbono essere valutati non soltanto singolarmente, ma anche nel loro complesso.

E' bensì doveroso controllare, anzitutto, la gravità e la precisione dei singoli indizi e, in un secondo momento, verificare la loro concordanza (al riguardo vedasi, tra altre, Cass. pen., sez. un., 12/7/2005, n. 33748). Ma la gravità e la precisione dell'indizio non vanno confuse con l'idoneità dello stesso a provare il fatto oggetto dell'accertamento; prova che, ex art.192 c.2 c.p.p., si potrà raggiungere soltanto nel momento della sintesi finale, "*accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale*

possa per tale via desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto" (così Cass. pen., sez. VI, 19/5/1998, n.7175).

Orbene, come affermato dalla Suprema Corte, *"...gravi, sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti; precisi, sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci; concordanti, sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi."* (Cass. pen., sez. I, 4/12/2007, n.238).

Quanto all'indizio elencato al punto 1) della sentenza, gli argomenti dell'appellante sono infondati, laddove – per screditare le deduzioni tratte dal Tribunale sulla base di quanto risulta a pag. 50 dell'allegato 8/A - si basano su messaggi che sarebbero riportati alle pagine 48 e 53 dell'allegato 8 (e lamentano che il Giudice abbia ommesso di esaminarlo). Senonché, nel fascicolo processuale risulta (prodotta in udienza dal P.M.) soltanto la pagina 50, non anche le altre due pagine su cui la difesa (che non le ha prodotte né in primo grado né nell'attuale) intende basare la propria argomentazione. Questa, pertanto, è totalmente priva di fondamento probatorio.

Quanto, poi, al fatto che un altro interlocutore individui in "Roberto Mancini" il "compagno generale", è bensì vero che ciò può essere frutto di una "voce corrente". Ma resta il fatto che,

avendo il "soldatino popov" scritto al "Tovarisch Generale" di aver frequentato un corso di formazione politica,

avendo Roberto Mancini scritto al "soldatino popov" se aveva ancora "le dispense del corso o tuoi appunti o memoria fresca di quanto fu detto al corso" – e ciò appena due ore dopo che il "soldatino" aveva postato il suo messaggio, il che è indice di una particolare attenzione del Mancini al contenuto del sito -,

avendo poi un terzo (rimasto non identificato) rimproverato al "compagno generale" di andare ad elemosinare le dispense del corso o appunti o memoria fresca di questo soldatino Popov",

e non risultando alcuna successiva precisazione del Mancini di non esser lui il "compagno generale",

il primo elemento valutato dal Tribunale non è affatto irrilevante, ma integra un indizio grave e preciso.

Quanto all'indizio elencato al punto 2) ed al connesso indizio elencato al punto 3) della sentenza, lo stesso appellante – come s'è visto - elimina il dubbio (che il foglio fosse stato dimenticato da altri nella casa dell'imputato) indicato dal Tribunale come ragione per escludere che, anziché indizio, si tratti di prova diretta.

Piuttosto, l'appellante – adducendo i motivi sopra ricordati, al cui contenuto qui si rimanda - nega che "username" e "password" siano "privati" del soggetto

cui pertengono, che avere le istruzioni per la gestione del sito significhi che il loro possessore (Mancini) sia colui che ha registrato il blog, avendo anzi un significato contrario, e che la particolare password sia stata scelta proprio in quanto prenome della figlia dell'imputato (salvo aggiunta di una "a" finale), potendo invece esser stata scelta in quanto indicante un fiore, oppure uno strumento musicale.

Ma gli argomenti dell'appellante sono inconcludenti ed inidonei ad inficiare la gravità e precisione degli indizi in questione. Infatti:

Non appare affatto insolito che - in una società, come l'attuale, nella quale per molteplici ragioni (essendo diffuso l'utilizzo di bancomat, carte di credito, telefoni cellulari, internet, ecc.) occorre memorizzare una molteplicità di codici - l'interessato non si affidi alla sola memoria, ma tenga appositi appunti scritti.

E' mera ipotesi che il titolare di un blog comunichi ad altri i "propri strumenti" operativi; ipotesi, comunque, assai scarsamente verosimile, stante l'evidente rischio, per il predetto, che sul blog compaiano col proprio *username* articoli difformi dal proprio pensiero o addirittura contrastanti con altri suoi, e stante altresì il rischio di vedersi cancellare commenti che, invece, vorrebbe conservare.

E l'ipotesi diventa decisamente inverosimile ove si consideri che, pur se è vero che "viola" (con aggiunta di una "a" finale) è anche il nome di un fiore e di uno strumento musicale, è certamente singolare che tale termine coincida proprio con il nome della figlia del Mancini.

Il c.t. a difesa, ing. Maurizio Viarengo, nella consulenza acquisita agli atti, dopo il suo esame, all'udienza del 26/5/06, riconosce che "*il possesso delle chiavi di accesso (username + password) da parte del sig. Mancini indica che egli ha la possibilità di amministrare i contenuti del blog*". Il che, essendo evidente che il possesso delle chiavi d'accesso dimostra quantomeno che l'imputato intese agire usando il *nickname* "generale Zhukov", integra un consistente e grave indizio.

Vero è che il medesimo c.t.p. aggiunge: "*ovviamente questo non significa che sia l'unica persona in possesso di queste chiavi per cui una correlazione univoca di responsabilità può essere messa in discussione*". Ma con ciò prospetta quella che già s'è osservato essere una mera ipotesi astratta; mentre, nel caso concreto, ad avvalorare la predetta "correlazione" stanno sia la coincidenza della password con il nome della figlia dell'imputato, sia il fatto che questi deteneva pure le istruzioni per cancellare commenti dal blog.

Pertanto, l'indizio in questione (*rectius*, i convergenti indizi elencati ai punti 2 e 3 della sentenza), oltre che grave, è anche preciso, in quanto specifico, individualizzante ed a fronte del quale non è seriamente proponibile una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile.

Al punto 4) la sentenza indica come indizio il rinvenimento di appunti

manoscritti per l'accesso al sito. L'appellante obietta che i soli appunti per l'accesso al sito, in atti, sono dattiloscritti e sono già stati analizzati sub 2; e coglie l'occasione per rinnovare la doglianza che il Giudice non ha analizzato i documenti acquisiti. Ma, a ben vedere, si tratta di una questione terminologica. Invero, anche l'appellante riconosce, nel trattare dell'indizio sub 2, che in atti vi sono annotazioni manoscritte relative all'username ed alla password; e poiché questi dati sono indispensabili per l'accesso al sito, in tal senso va intesa l'espressione usata dal Tribunale. Pertanto, anche se, in effetti, le complete istruzioni per l'accesso al sito si trovano su altro foglio dattiloscritto, non si può dire – come fa l'appellante – che l'indizio sub 4 è “inesistente”.

Piuttosto, va osservato che il Tribunale ha autonomamente enucleato il predetto indizio perché - avendo in precedenza detto, a proposito dell'indizio sub 2, che non era impossibile che il foglio (dattiloscritto) fosse stato dimenticato da altri a casa del Mancini – voleva evidenziare che l'appunto manoscritto dimostrava un “interessamento personale” dell'imputato ai modi di accesso al sito. Ma ora, stante l'esplicita dichiarazione dell'appellante (v. pag.7 dell'atto d'appello) che “neppure la difesa ha ventilato, come fa il giudice, la possibilità che il foglio fosse stato dimenticato da altri”, l'indizio sub 4 va a confluire in quello sub 2, di cui s'è già detto.

Circa l'indizio elencato al punto 5) della sentenza, vanamente l'appellante tenta di inficiarne la gravità e precisione.

Egli invoca quanto esposto dal proprio consulente tecnico in dibattimento, ma la “*unica strada*” da questi indicata come risolutiva – e non percorsa dagli inquirenti – aveva come sbocco l'acquisizione di una prova diretta ed inconfutabile. Nel presente caso, però, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il fatto che il testo del “messaggio di Capodanno” e quello delle “veline rosa” 5 e 6 siano stati rinvenuti nel computer dell'imputato e siano risultati “creati” su quel computer, in data antecedente alla loro postazione sul blog, è stato valutato ed è un indizio grave e preciso. Pertanto, è inidoneo obiettare che manca una prova certa, quale sarebbe una certificazione di “Google”.

L'appellante apoditticamente asserisce che il dato temporale è privo di rilevanza autonoma. Ed aggiunge che l'indizio è privo di efficacia probante poiché, in assenza della predetta certificazione, non vi è alcuna certezza che il messaggio “velina rosa 5” sia stato redatto e soprattutto inviato al blog da Roberto Mancini, il quale potrebbe averlo ricevuto sul suo computer, in un momento precedente l'invio al blog, dal vero autore o da altri.

Ma lo stesso consulente tecnico dell'imputato riconosce rilevanza al dato temporale, tenuto anche conto delle informazioni ricavate dal sistema informativo del PC del Mancini e dalle proprietà dei file, nonché del fatto che autore dei file è un PC con sistema operativo in cui i parametri RegisteredOwner

e RegisteredOrganization (= Roberto) corrispondono a quello del PC dell'imputato. Infatti, l'ing. Viarengo, nella sua relazione acquisita agli atti, tenuto conto dei dati di cui sopra, formula tre ipotesi circa la presenza sul PC dell'imputato dei files in questione (tutti postati sul blog dal "generale Zhukov").

Prima ipotesi: Mancini li ha ricavati copiandoli dal blog. Scrive il c.t.: *L'ipotesi è verosimile per ciò che riguarda l'autore (Roberto) ma non per ciò che riguarda la data essendo essa antecedente la data di pubblicazione. Esiste però la possibilità che la data di creazione sia inesatta poiché Mancini (per motivi suoi) avrebbe potuto temporaneamente spostare indietro la "data di sistema" ripristinandola poi in un momento successivo. E' una eventualità che tecnicamente non si può escludere.*

Seconda ipotesi: Mancini li ha copiati da una fonte esterna (disco, chiave USB o altro) e salvati sul suo PC. Scrive il c.t.: *L'ipotesi è verosimile per ciò che riguarda la data di creazione (una attività non attribuibile al sig. Mancini) ma non lo è per ciò che riguarda l'autore (Roberto). Esiste però la possibilità che il file sia stato creato a bordo di un altro computer il cui sistema operativo riporti i due parametri di configurazione (RegisteredOwner e RegisteredOrganization) identici a quelli del PC del sig. Mancini (= Roberto). E' una eventualità che tecnicamente non si può escludere.*

Terza ipotesi: Mancini li ha scritti di suo pugno. Scrive il c.t.: *E' una ipotesi plausibile ma non sufficiente a dimostrare che sia stato il sig. Mancini ad inviarli sul Blog. Infatti è tecnicamente possibile che altre persone, a conoscenza delle chiavi di accesso al blog, siano venute in possesso dei file ed abbiano pubblicato i testi sul web.*

In sostanza, a rendere inverosimile la prima ipotesi sta la data di creazione dei file. Il c.t.p., a fronte di ciò, propone unicamente una mera eventualità, che però non ha alcuna spiegazione logica (generico è il riferimento a "motivi suoi", del Mancini) e che, anche se "tecnicamente" non escludibile, contrasta con la considerazione che è del tutto inusuale e, in concreto, inverosimile che l'imputato si sia preoccupato di temporaneamente spostare indietro la "data di sistema" per poi ripristinarla in un momento successivo (ed invero il teste Genito ha precisato che, al momento del sequestro, la data del PC dell'imputato era correttamente impostata).

Quanto alla seconda ipotesi, la rilevata inverosimiglianza è data dal fatto che i file risultano creati su un PC avente i parametri di configurazione RegisteredOwner e RegisteredOrganization identici a quelli del PC dell'imputato (= Roberto). Il c.t.p. segnala la possibilità di una creazione a bordo di un altro computer il cui sistema operativo riporti identici parametri di configurazione. Ma anche in questo caso si tratta di una mera ipotesi che, se "tecnicamente" non escludibile, postula una coincidenza di fatto assai improbabile.

Resta dunque la terza ipotesi, che lo stesso c.t.p. riconosce essere plausibile: Mancini li ha scritti di suo pugno. Vero è che l'ing. Viarengo la ritiene non sufficiente a dimostrare che sia stato l'imputato ad inviarli sul blog, ma ciò soltanto per una teorica possibilità che altre persone, a conoscenza delle chiavi di accesso al blog, fossero venute in possesso dei file e li avessero quindi pubblicati sul web. Ma, a parte che tale ipotesi (pur se "tecnicamente" possibile) si presenta assai fantasiosa e di complicata realizzazione, sta di fatto che essa, comunque, non contraddice che gli scritti siano opera dell'imputato.

Il che autorizza, sulla base della comune esperienza ed in assenza di qualsiasi serio indizio contrario, la deduzione che la pubblicazione degli articoli avvenne ad opera dell'autore degli stessi, il quale possedeva le chiavi di accesso al blog.

Pertanto, e sempre tenendo presente che si sta valutando non una prova, ma un indizio, quello indicato dalla sentenza al n.5 è certamente molto grave e preciso.

In conclusione, ed anche a voler trascurare l'indizio di cui al punto 6), in quanto dal Tribunale stesso definito meramente "di contorno", la Corte – confermata, per le ragioni su esposte, la gravità e precisione degli indizi sopra esaminati - ritiene di dover confermare anche la piena concordanza degli stessi, in quanto tutti confluenti nell'indicare, senza esser contrastati da altri dati o elementi certi, Roberto Mancini come il "generale Zhukov" titolare del blog e l'autore degli articoli ivi pubblicati con tale *nickname*.

Fermo restando quanto sopra rilevato e ritenuto, va ora esaminata la questione se l'imputato debba rispondere penalmente anche dell'articolo postato non "by Gen. Zhukov" (come gli altri di cui al capo d'accusa), bensì "by Anonymous".

Come già ricordato, il Tribunale ha affermato che l'imputato, risultando provato che aveva in disponibilità la gestione del blog, "*risponde ex art. 596 bis c.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi. Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è - mutatis mutandis - identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596 bis cp.*".

I motivi d'appello – quali in precedenza riportati – consistono nel sostenere, in sintesi, che: è inconferente il richiamo all'art.596 bis c.p., trattandosi di norma

dettata per consentire al direttore ed al vice direttore responsabile, ove imputati a norma degli artt. 57 e 57 bis c.p., di avvalersi della prova liberatoria, nei casi previsti dall'art. 596 comma 3, c.p.; se si voleva assimilare il ruolo del gestore d'un blog a quello del direttore responsabile di una testata giornalistica, le norme da richiamare ed applicare dovevano invece essere l'art. 57 c.p. per la stampa periodica o l'art. 57 bis c.p. per la stampa non periodica; tuttavia, poiché il diritto penale non è suscettibile di estensione analogica, tali norme possano essere applicate solo ai soggetti che rivestono la qualifica in esse richiamata (direttore e/o vice direttore responsabile della stampa periodica, editore e stampatore della stampa non periodica), mentre il gestore di un blog non rientra in alcuna di tali categorie; la responsabilità penale per omesso controllo discende esclusivamente dal ruolo svolto ed è giuridicamente insostenibile che la stessa possa essere attribuita, per il contenuto di un blog, al soggetto che lo gestisce; è per tale ragione, ad esempio, che il direttore responsabile delle testate giornalistiche radiotelevisive non può essere imputato ex art. 57 c.p. per i contenuti dei servizi mandati in onda, dei quali risponde, per omesso controllo, il concessionario della rete televisiva o radiofonica, ma solo perché ciò è espressamente previsto dall'art. 30 della "Legge Mammi"; è, quindi, infondato l'assunto che "la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è -mutatis mutandis- identica "; ed anche il successivo assunto, secondo cui "il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile ha il dovere di eliminare quelli offensivi", è infondato, ove da esso si facciano derivare le ritenute conseguenze giuridiche, poiché la violazione di tale asserito dovere, ove riconosciuta, potrebbe, al più, generare danni risarcibili in sede civile, ma giammai responsabilità penale; dunque, nessuna responsabilità penale può incombere in capo al gestore di un blog, per quanto venga "postato" da altri.

La Corte ritiene opportuno premettere che il proprio compito non è certo quello di compiutamente trattare la complessa problematica (con relativa casistica ed eventuali distinzioni) in tema di reati commessi mediante la rete telematica, bensì – come esige l'art. 546 c.1 lett.e) c.p.p. – di esporre i "motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata".

Decisione che, naturalmente, ha ad oggetto un caso concreto.

Occorre dunque rilevare che, nel presente caso, sono ormai acquisiti alcuni dati che restringono l'ambito di quanto devoluto al giudizio di questa Corte.

Al riguardo, deve ritenersi che l'affermazione del Tribunale che l'imputato è penalmente responsabile "*ex art. 596 bis c.p.*", malgrado l'improprietà del richiamo a tale articolo (atteso che, pacificamente, esso non contiene una norma incriminatrice), vale tuttavia ad univocamente indicare a quale titolo è stata dichiarata la penale responsabilità dell'imputato.

Invero, l'art.596 bis c.p. fa espresso ed esclusivo riferimento a determinate categorie di soggetti – direttore o vicedirettore responsabile, editore, stampatore - ed ai “reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58”.

Tralasciando l'art.58 (che si limita ad estendere l'applicazione dei due precedenti anche alla stampa “clandestina”), correttamente, dunque, l'appellante evidenzia che, se si voleva assimilare il gestore d'un blog al direttore responsabile di una testata giornalistica, le norme da richiamare ed applicare dovevano essere l'art. 57 o l'art. 57 bis c.p..

Peraltro, integrando il richiamo all'art. 596 bis c.p. (e, tramite questo, agli articoli 57 e 57 bis c.p.) con la motivazione in proposito esposta nella sentenza, laddove fa specifico ed unico riferimento alla “posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata”, si evince chiaramente che il Tribunale ha equiparato l'imputato ad uno solo dei vari soggetti indicati nell'art. 596 bis c.p., e precisamente ad un soggetto la cui responsabilità è delineata nell'art.57 c.p..

Ne deriva che l'originaria contestazione, attribuyente all'imputato la paternità dell'articolo in questione (“...scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di *Anonymous*...”: v. capo d'imputazione), e dunque una diretta responsabilità ex art.595 c.p., è stata dal Tribunale disattesa – ed a ragione, non risultando provato che lo scritto fosse opera dell'imputato – ed invece è stata ritenuta e dichiarata, sia pure nella forma indiretta di cui s'è detto, una responsabilità ex art.57 c.p. (in relaz. all'art.595 c.p.) per la diffamazione commessa dall'*Anonymous*.

Il che comporta che è stata esclusa una responsabilità a diverso titolo. In particolare, essendo pacifico che la norma di cui all'art.57 c.p. configura una fattispecie penale autonoma rispetto al reato commesso col mezzo della stampa (fra molte, v. Cass. pen., sez. I, 4/7/2008, n. 35646; Cass. pen., sez. V, 9/7/ 2009, n. 40446), deve ritenersi che un concorso ex art.110 c.p. dell'imputato nel reato di diffamazione commesso dall'*Anonymous* è stato escluso; e ciò ormai irrevocabilmente, giacché tale esclusione non è stata oggetto di gravame.

Ne consegue che il problema da esaminare nel caso di specie si incentra sul quesito se l'art.57 c.p. sia applicabile al gestore di un blog.

Giova premettere in fatto che il blog in questione non risulta strutturato come un c.d. giornale *on line* e non risulta configurato in modo da prevedere un controllo degli accessi od una previa verifica dei commenti inviati; è invece provato, come da documento sequestrato presso l'imputato, che egli aveva la possibilità di cancellare i commenti.

Tale situazione di fatto trova riscontro nell'appellata sentenza, giacché il Tribunale: non assume che il blog di cui trattasi fosse un giornale “on-line”; non addebita all'imputato l'omissione di una verifica del messaggio prima che fosse postato; viceversa, sottolinea che il medesimo poteva “cancellare messaggi”, così pervenendo alla conclusione che egli, avendo il totale controllo di quanto

viene postato, ha, allo stesso modo di un direttore responsabile, *“il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art.596 bis cp.”*.

Se con ciò il Giudice di primo grado ha ravvisato una analogia tra la posizione del direttore responsabile e quella del gestore d'un blog, allora il discorso si conclude immediatamente, essendo sufficiente e decisivo osservare che l'applicazione analogica di una norma incriminatrice (nella specie: l'art.57 c.p.) è vietata dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al testo del codice civile; divieto che trova fondamento anche nell'art.1 c.p. e nell'art.25 c.2 Cost..

Se, invece, parlando di *“posizione identica”* e precisando che *“colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso”*, il Tribunale ha inteso interpretare l'art.57 c.p. nel senso che nell'espressione *“il direttore o il vice-direttore responsabile”* è compreso anche il *“direttore”* (gestore) di un blog, allora la questione si sposta sull'oggetto della attività direttiva dei predetti soggetti, nonché sulla condotta esigibile dai medesimi.

Infatti, per non incorrere in una vietata analogia *in malam partem*, è necessario che sussista identità tra stampa e blog, e cioè che, quando il citato articolo parla di *“contenuto del periodico da lui diretto”*, tale nozione comprenda anche gli articoli pubblicati su un blog. Occorre, inoltre, che al gestore del blog sia giuridicamente rimproverabile la stessa condotta omissiva prevista dall'art.57 c.p. a carico del direttore responsabile.

Orbene, l'art.1 della legge 8/2/48 n.47 stabilisce che *“Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”*.

In tale definizione, che si incentra sul concetto di *“riproduzione”* e sugli specifici mezzi per attuarla, palesemente non rientra un messaggio telematicamente postato in un blog.

Quando ha voluto regolare in modo analogo l'emittenza radiofonica o televisiva il legislatore ha sentito la necessità di stabilire apposite norme (v. legge 6/8/1990, n. 223). Che si sia trattato di innovazione è pacifico. Anche Cassazione penale, sez. II, 23/4/2008, n. 34717, in motivazione afferma, tra l'altro, che *“l'art. 57 c.p., invero, è dettato esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive”*. Il che conferma che solo con apposita legge si può stabilire una norma simile a quella dell'art.57 c.p. a soggetti diversi e per attività diverse da quelle ivi descritte.

Vero è che la legge 7/3/2001, n.62, nel primo comma dell'art. 1 ha qualificato *“prodotto editoriale”* quello *“realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il*

libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.

Ma - a parte che la definizione del “prodotto editoriale” è espressamente fatta “*ai fini della presente legge*”, il cui scopo è quello di disciplinare le provvidenze in favore dell'editoria, già previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (di cui la L. 62/2001 sostituisce o modifica alcune norme) -, l'articolo in questione non opera una estensione generalizzata al “prodotto editoriale” della normativa sulla stampa, giacché nel terzo comma si limita a stabilire che: “*Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948*”.

Il fatto di non aver esteso, invece, altre norme di questa legge, mostra come il legislatore del 2001 abbia inteso essere diversi e distinti dalle “stampe o stampati”, a cui interamente si applica (e già da tempo si applicava) la legge n.47 del 1948, gli “altri” prodotti editoriali: in particolare, per quanto qui interessa, quelli realizzati su supporto informatico.

Inoltre, la mancata previsione dell'applicabilità dell'art.3 L.n.47/1948, sull'obbligo di avere un direttore responsabile, appare confermare la non equiparabilità (se non attraverso un'inammissibile analogia *in malam partem*) del gestore di un sito informatico al direttore responsabile d'un giornale.

Ed ancora va rilevato che l'art.2 della legge n.47/1948, invece dichiarato applicabile dalla L. 62/2001, elenca una serie di “indicazioni obbligatorie sugli stampati” che mal si addicono (se non addirittura sono inconciliabili) con la natura di un blog.

Pertanto, ben condivisibile è la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “*le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "forum" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa*” (Cass. pen., sez.III, 11/12/2008, n.10535). Anche nella motivazione della sentenza n.24018 resa dalla sez.V penale della Suprema Corte il 15/5/2008 si parla di “*infecondo tentativo di estendere, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa*”.

A proposito della su citata sentenza n.10535, vero è che, come acutamente osservato nell'ordinanza 26/6/2009 del G.I.P. di Cassino, la massima andava intesa considerando che nella motivazione la Suprema Corte aveva ulteriormente affermato che l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog",

"newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi (ed è per ciò che, esaminati i caratteri del sito internet di cui il P.M., in un procedimento per diffamazione, aveva chiesto il sequestro preventivo, il GIP lo accordò). Tuttavia, le caratteristiche individuate in quel sito erano diverse da quelle del sito qui in esame, ed infatti il GIP lo ritenne *“non strutturato quale social forum, blog o newsgroup”*.

Del resto, anche nella sentenza n.10535 la Suprema Corte aveva, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, rilevato che *“neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata)”*. Il sito di cui al presente processo non risulta avere tali caratteristiche.

In definitiva, un blog, come un forum e simili siti web, che hanno un carattere *“volontaristico”* di libera espressione di pensiero, nei quali non si esercita una informazione in forma *“professionale”*, che non hanno – come s'è visto – un obbligo giuridico di munirsi d'un direttore responsabile, che rappresentano uno strumento di comunicazione ove chiunque può esprimere le proprie opinioni su svariati argomenti e che non prevedono un (non imposto da alcuna norma) previo controllo degli scritti immessi da chiunque ad esso acceda, non possono ritenersi prodotti editoriali.

Escluso, dunque, che vi sia coincidenza (anziché mera analogia) tra il gestore del blog ed i soggetti di cui all'art.57 c.p., resta infine da esaminare – stante il richiamo alla possibilità (che nella specie l'imputato aveva) di cancellare i commenti – se ciò può portare ad una conferma della condanna sulla base di quanto stabilito dall'art. 40 c.2 c.p..

Ma, anzitutto, quando l'evento che non si è impedito è la diffamazione, delitto doloso, invocare la norma suddetta è in contrasto con la dichiarata responsabilità penale dell'imputato *“ex art. 596 bis cp.”* (così esplicitamente) e dunque (implicitamente) *ex art.57 c.p.*, che configura un delitto colposo.

Inoltre, l'art.40 c.p. riguarda il rapporto di causalità tra una condotta (omissiva) e l'evento, non anche la responsabilità, disciplinata nell'art.42 e seguenti.

Soprattutto, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale postula, a monte, la preventiva individuazione di un *“obbligo giuridico”* di tenere la condotta omessa, cioè di impedire l'evento.

Orbene, non è dato di ravvisare, nel gestore d'un blog, un *“obbligo giuridico”* di impedire che taluno inserisca un commento diffamatorio né di far sì che i commenti possano essere postati soltanto previo un proprio controllo sul contenuto degli stessi.

Né può ritenersi che il predetto obbligo, anche se non consacrato in una specifica norma, scaturisca, nella specie, dall'esercizio di un'attività "pericolosa", perché tale non può essere definita quella del gestore d'un blog.

La messa a disposizione da parte del blogger di uno spazio virtuale, in cui inserire commenti od esprimere opinioni, non può essere considerata in se stessa attività pericolosa.

Tale attività (come quella dei *providers*: cfr. D.Lgs. 9/4/03 n.70), ha, in sostanza, un carattere "neutro".

Parimenti, non è dato di ravvisare in capo al gestore d'un blog un "obbligo giuridico" di cancellare un commento diffamatorio ormai immesso nel sito; il fatto che, come nella specie, egli abbia la possibilità di cancellare (a reato di diffamazione ormai perfezionato) non equivale ad obbligo giuridico di cancellare.

Un simile "obbligo", del resto, non è ravvisabile neppure a carico del direttore o vice-direttore responsabile di una stampa periodica, poiché l'art.57 c.p. gli impone il dovere – penalmente sanzionandolo, se inosservato - di esercitare "il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati", e cioè glielo impone con riferimento al momento precedente la pubblicazione. E' pacifico, infatti, che il controllo che il direttore responsabile è tenuto ad esercitare, può e deve esplicarsi prima che lo scritto pervenga al pubblico dei lettori (cfr. Cass. pen. sez.V, 5/11/2004, n.46311). Dopo la pubblicazione, piuttosto, gli incomberà, ove del caso, l'obbligo previsto dall'art. 8 della L. n.47/1948 di inserire sul periodico – con determinate modalità – eventuali dichiarazioni o rettifiche dei soggetti che si ritengano lesi da immagini o scritti pubblicati. Ferma restando, peraltro, la responsabilità ex art.57 c.p. per il reato, in quanto ormai consumato (cfr. Cass. pen. sez. V, 2/7/2002, n.32364).

Sotto altro profilo, si rileva che, stante il disposto dell'art. 42, c. 2, c.p. ("*Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge*"), l'unico delitto colposo espressamente preveduto dalla legge che risulti applicabile nella fattispecie è quello di cui all'art.57 (o 57 bis) c.p.. Ma così si ritorna alla questione – come sopra negativamente risolta – dell'inapplicabilità analogica di detta norma penale quando non si tratta di stampa, bensì di blog.

In conclusione, l'imputato deve essere assolto dal delitto di diffamazione, relativamente all'articolo postato *by Anonymous*, per non aver commesso il fatto.

Conseguentemente, deve essere eliminata la condanna dell'imputato al risarcimento del danno patito dalla p.c. per la pubblicazione del predetto articolo; danno che la Corte giudica congruo determinare, nell'ambito della

somma complessivamente liquidata in primo grado (comprendente anche il danno cagionato da altro articolo postato dal *Gen. Zhukov*) in euro 500,00.

Passando ora alla disamina dei motivi di gravame riguardanti gli articoli postati “*by Gen. Zhukov*”, da attribuirsi all’imputato per le ragioni inizialmente esposte, la Corte ricorda, preliminarmente, che è ormai consolidato il principio che solo in presenza dei presupposti della rilevanza sociale, della verità obiettiva e della continenza si può riconoscere efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica, rispetto al delitto di diffamazione comunque – quindi anche tramite internet - commesso (cfr., fra molte, Cass. pen., sez.V, 1/7/2008, n.31392).

Quanto all’articolo (“velina rosa numero 5”) riguardante PORTA Cristina, il Tribunale non ha ravvisato l’invocata scriminante soltanto per la ritenuta mancanza del requisito della “correttezza del linguaggio”, vale a dire della continenza.

Al riguardo, i motivi esposti dall’appellante sono sostanzialmente fondati.

Invero, considerando l’articolo nel suo intero contesto, emerge che l’argomento centrale, nella parte riguardante la Porta, è l’aggressione commessa da altri (l’editore dr Paolo Maccari) nei confronti della stessa. L’evidente riprovazione da parte dell’autore dell’articolo è nei confronti dell’aggressore, non della vittima.

Vero è che quest’ultima viene descritta terrorizzata, piangente, in fuga, ma dal contesto dell’esposizione appare che tali notazioni sono dettate dall’intento di descrivere gli effetti del “mobbing” (v. il titolo della “velina rosa numero 5”) operato dalla prepotenza dell’uomo – che si stigmatizza – verso la giovane, piuttosto che espressione di una volontà di ledere la reputazione di quest’ultima. Sicché appare quantomeno dubbia la consapevolezza e volontà di attribuire – come ritiene il Tribunale – una qualifica di “codardia” alla vittima..

Quanto, poi, all’accenno che quest’ultima due anni prima era stata “cassata” dagli elenchi professionali “per palese inattività” (fatto vero in ordine al quale sussisteva interesse pubblico alla conoscenza, come riconosce il Giudice di primo grado), non può ritenersi espresso in forma priva del requisito della “continenza”, stante la sua forma sostanzialmente asettica, di mero ricordo di cronaca, ~~ed~~ in quanto menzionato solo incidentalmente al fine di dimostrare perché ha scritto che “la ragazza ha l’avvocato facile”. Tanto meno può ritenersi che l’imputato volesse, come invece ha giudicato il Tribunale, dipingere la collega Porta con le tinte della “ignavia”, considerato che, anzi, la “velina” in questione iniziava esponendo un’attività professionale della Porta, che aveva pubblicato un articolo che aveva suscitato la collera dell’editore Maccari in quanto ne ricordava un precedente giudiziario penale. E quest’ultima circostanza contraddice anche l’ipotesi che Mancini volesse tacciare la Porta di “codardia”,

non essendo certo da codarda scrivere cose indubbiamente “sgradevoli” nei confronti di un potente.

Infine, l’asserzione che la Porta “ha l’avvocato facile”, e cioè sappia farsi valere per vie legali, non può ritenersi lesiva della reputazione.

Pertanto, l’imputato va assolto dall’addebito di diffamazione di Cristina Porta perché il fatto non costituisce reato.

In ordine alla contestata diffamazione in danno di Mercanti Luca, è sopravvenuta, con atto in data 1/3/2010, la remissione della querela da parte del predetto querelante; remissione contestualmente accettata da Mancini Roberto.

Trattandosi di reato perseguibile a querela, si è dunque verificata la causa estintiva di cui all’art.152 c.p., ed in tal senso va riformata la pronuncia di primo grado, nella parte relativa al fatto in danno del Mercanti. Con conseguente eliminazione della pena per esso inflitta in primo grado.

Invero, non risulta evidente dagli atti la ricorrenza di ipotesi prevista dall’art.129 c.2 c.p.p., e ciò per le ragioni esposte nell’appellata sentenza, che la Corte ritiene fondate e condivisibili, mentre lo sforzo dialettico dell’appellante non appare idoneo a scalfire la palese offensività delle espressioni usate nei confronti di Mercanti Luca. Basti, in proposito, osservare che è certamente lesivo della reputazione affermare che il predetto ha subito capito che per far carriera bisogna saper abbozzare a tacere ad ogni porcata, al che – diversamente da quanto propone l’appellante – il lettore non può non ricollegare la successiva spregiativa qualificazione del Mercanti come avente uno stomaco di struzzo; allo stesso modo, attribuirgli di essersi candidato alle elezioni dell’ordine dei giornalisti “unicamente” per “salvare il suo sedere”, oltre ad essere circostanza falsa – come giustamente osservato dal Tribunale –, va oltre i limiti della continenza espressiva e gratuitamente attribuisce al soggetto una capacità e volontà di strumentalizzare cariche pubbliche “unicamente” per fini personali.

Quanto alle spese processuali, sempre nella parte attinente al reato in danno del Mercanti, in assenza di specifica diversa pattuizione, va disposto che esse siano a carico del querelato imputato, a norma dell’art. 340 c. 4 c.p.p..

Va invece confermata la condanna dell’imputato per la diffamazione in danno di CAMILLI Marco, limitatamente all’articolo postato *by Gen. Zhukov*, nonché per quella in danno di MINUZZO Pier Maria.

Al riguardo, i motivi d’appello sono infondati o, comunque, inidonei ad inficiare le ragioni – quali sopra ricordate – per cui il Tribunale ha escluso che le diffamazioni di cui sopra fossero scriminate dal diritto di cronaca o critica.

Vano è dire – quanto al MINUZZO - che accusati di manovre poco pulite sarebbero altri. L’attacco diffamatorio può anche essere indiretto, e come tale più subdolo. Nella specie, comunque, considerato l’intero contesto, è indubbio

che le segnalate manovre sono presentate dall'imputato in quanto dimostranti che il Minuzzo è soggetto in grado di intralazzare e, sia pure tramite altri, ostacolare una doverosa attività amministrativa, oltre che nuocere ad altri (il Consiglio regionale precedente).

Né si tratta di espressione di pura critica, bensì di esposizione – sia pure in forma di una serie di domande a cui si fa rispondere semplicemente “sì” (da un fantomatico Timoshenko) – di una serie di affermazioni trasmodanti i limiti della “continenza”.

Occorre aggiungere che il Tribunale, oltre alla non correttezza dei termini, rileva non essere raggiunta neppure la prova della verità dei fatti, laddove dice trattarsi di “considerazioni sulla cui verità nulla si sa”. Ed inconcludente è opporre – come fa l'appellante – che è stata acquisita prova dei fatti, perché ciò riguarda altri fatti, non quelli in cui si sostanziano le espressioni giudicate diffamatorie e prive del requisito della continenza. E la dichiarazione di compiuta pratica formata dal padre del Minuzzo, unico documento specificamente indicato nell'atto d'appello come “ignorato dal Giudice”, non è tra i dati che rendono diffamatorio l'articolo.


Anche per quanto riguarda la diffamazione in danno del CAMILLI (ben inteso, quella commessa dal “generale Zhukov”), i motivi d'appello sono inidonei a sorreggere la richiesta d'assoluzione.

Malgrado i tentativi dell'appellante di sminuire il fatto, deve confermarsi che parlando di “pompini” e di “bocchini” si trascendono i limiti della continenza, da osservarsi sia nella critica che nella cronaca. Non è una scelta terminologica fatta a caso o per mero intento satirico. Si tratta invece - come emerge leggendo l'articolo nel suo complesso - di una scelta volutamente fatta con la consapevolezza di evidenziare una tendenza e capacità di “prostituirsi” al “potente” di turno, mettendo al loro servizio il sito web gestito dalla società facente capo al Camilli. L'uso di termini comuni all'attività di prostituzione evoca anche il fine di lucro (non importa se, nella specie, patrimoniale, o politico o d'altro genere: il lettore è portato ad intuirlo).

In sostanza, l'articolo presenta il Camilli con termini volti ad accentuare un giudizio di figura spregevole, soggetto indegno, capace di asservire la nobile funzione del giornalista a fini diversi da quelli doverosi.

Infondata e comunque fuori luogo appare l'argomentazione volta a dimostrare che soggetto leso dalla eventuale diffamazione, non sarebbe il Camilli, bensì i giornalisti autori delle “interviste”. Invero, l'appellante non ha chiesto l'estromissione di detta parte civile.

Comunque, la “responsabilità” di quanto sopra viene, agli occhi dei lettori, chiaramente fatta risalire al Camilli ed alla sua società (gestrice del sito www.telealpi.it), fin dalla prima parte dell'articolo, laddove si parla “affittare impianti di trasmissione ai potenti”.



In punto trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene di poter concedere all'imputato le attenuanti generiche, per le ragioni esposte dell'appellante, come sopra ricordate, nonché in considerazione del fatto che l'imputato gestiva il *blog* in maniera amatoriale e non a fini di lucro. Attenuanti che si giudicano prevalenti sulla contestata aggravante di cui al comma 3 dell'art.595 c.p., ma che non si ritiene di applicare nella massima estensione riduttiva, non avendo l'imputato, nella propria condotta processuale, manifestato seri sintomi di ravvedimento. Incidentalmente si nota che, a tal fine, non può attribuirsi rilievo decisivo alla remissione della querela da parte della p.c. Mercanti perché non risulta indicata (e quindi non può esser valutata da questa Corte) la causale sottostante alla remissione né, comunque, il tenore dell'eventuale transazione, e soprattutto perché qui trattasi di stabilire il trattamento sanzionatorio per distinti reati commessi in danno di altri soggetti.

Resta ferma l'opzione, operata del Tribunale, per la pena pecuniaria.

Resta altresì fermo il già dichiarato vincolo della continuazione tra tutti i reati (ora ridotti a due). Ma, stante l'assoluzione dell'imputato relativamente ad uno dei due articoli in danno del CAMILLI, la Corte ritiene attualmente più grave la diffamazione commessa in danno del MINUZZO.

I motivi d'appello in punto pena sono inconsistenti, stante la loro sostanziale genericità, e lo stesso dicasi per le doglianze in punto liquidazione dei danni.

Apodittica è, infatti, l'asserzione che la pena è eccessiva. Tale, invece, non è, tenuto conto che già assai benigna è stata la scelta, da parte del Tribunale, della pena pecuniaria invece di quella detentiva (alternativamente prevista), e tenuto conto altresì del mezzo usato per aggredire l'altrui reputazione.

Le doglianze sull'entità delle somme liquidate a titolo di risarcimento si basano sull'assunto di una obiettiva tenuità delle offese, assunto alquanto generico e che non tiene conto della posizione sociale dei personaggi (tant'è che è stato ritenuto sussistente il requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia), che accentuava la portata della diffamazione. Assume, poi, l'appellante che soprattutto la liquidazione è eccessiva in assenza di accertamento in ordine all'effettiva diffusione delle offese, ma tale assunto è inconfidente poiché il danno morale risarcibile è certamente sussistente e "sentito" (come "patema d'animo") dal diffamato per il solo rischio che moltissime persone – come in effetti era possibile, stante il mezzo usato per diffonderlo – leggessero l'articolo diffamatorio; sicché, a tal fine, non occorre accertare quanti lo abbiano effettivamente letto. In sostanza, le somme liquidate dal Tribunale, in misura peraltro abbastanza contenuta, sono adeguate a ristorare il predetto danno morale.

Per quanto sopra, e considerati i criteri di cui agli art.133 e 133-bis c.p., la

Corte giudica congruo stabilire la pena-base in euro 800 di multa, ridurla ex art.62bis c.p. ad euro 600 di multa ed infine aumentarla ex art.81 c.p. ad euro 1.000 di multa.

Tale pena, essendo sopravvenuta la legge n.241/06 e nulla ostando alla sua applicazione nel presente caso, va dichiarata interamente condonata.

Dalla confermata penale responsabilità di Mancini Roberto per il fatto in danno di Minuzzo Pier Maria deriva che l'imputato deve rifondere alla predetta parte civile le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 1.440,00 oltre accessori - come da parcella, giudicata corretta e congrua all'impegno difensivo ed al valore della causa.

Analoga pronuncia va fatta per quanto riguarda il rapporto tra l'imputato e la parte civile Camilli Marco, limitatamente, ben inteso, al fatto per cui resta confermata la condanna: la diffamazione mediante articolo "By Gen. Zhukov". E poiché, invece, l'imputato viene assolto dalla diffamazione mediante articolo "By Anonymous" - fatto in ordine al quale la predetta parte civile, insistendo per la conferma della condanna, è rimasta soccombente -, si ritiene giusto e congruo compensare tra le parti le spese del presente grado nella misura di un quarto. Pertanto, Mancini Roberto dovrà rifondere alla p.c. Camilli Marco tre quarti delle spese in questione, che - nell'intero - si liquidano in complessivi euro 1.440,00 oltre accessori, come da parcella giudicata corretta e congrua.

Ravvisando, nella specie, le condizioni previste dall'art.544 c.3 c.p.p., si indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

la Corte,

visti gli artt. 593 e seg.ti, 605 c.p.p.,

in parziale riforma dell'appellata sentenza,

dichiara non doversi procedere contro MANCINI Roberto in ordine al reato ascrittogli, nella parte relativa al fatto in danno di MERCANTI Luca, per essere il reato estinto per remissione della querela; e conseguentemente pone le spese processuali afferenti a tale imputazione a carico del querelato imputato;

assolve MANCINI Roberto dal reato ascrittogli, nella parte relativa al fatto in danno di PORTA Cristina, perché il fatto non costituisce reato;

assolve MANCINI Roberto dal reato ascrittogli, nella parte relativa all'articolo proveniente da "anonimous" in danno di CAMILLI Marco, per non aver commesso il fatto; e conseguentemente riduce ad euro 1.500,00 la somma liquidata alla p.c. a titolo di risarcimento del danno;

Conferma nel resto e, eliminate le pene relative ai fatti di cui sopra, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, ridetermina la pena per il reato continuato conglobante i residui fatti contestati in euro 1.000 di multa;

condanna l'imputato a rifondere alla parte civile CAMILLI Marco tre quarti delle spese del presente grado, liquidate per l'intero come da parcella in euro 1.440,00 oltre accessori, dichiarato compensato tra le parti il residuo quarto;

condanna l'imputato a rifondere alla parte civile MINUZZI Pier Maria le spese del grado, liquidate come da parcella nella misura di euro 1.440,00 oltre accessori.


Vista la L. n.241/06 dichiara interamente condonata la pena inflitta.

Indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Torino, 23-4-2010.

Il Presidente est.

(G. Witzel)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 22 LUG 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
(D.ssa Maria Lucia PUGLISI)